

N. 44/2018 R.G.



**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,**  
**PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE**  
**DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Maddalena Bassi	Presidente
dott. Fabio Doro	Giudice
dott.ssa Diletta Maria Grisanti	Giudice rel. ed est.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 44/2018 promossa da:

\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (Mali) il \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in San Michele al Tagliamento (VE), Via Marango n. 66, presso lo studio dell'avv. Claudio Faggion, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA;

- *resistente contumace* -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

- *interveniente* -

**OGGETTO:** riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso ritualmente depositato il \_\_\_\_\_, cittadino maliano, ha impugnato il provvedimento emesso il \_\_\_\_\_ e notificato il \_\_\_\_\_ con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova, gli ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Parte resistente non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.

Il ricorrente è stato ascoltato dal Giudice onorario delegato all'udienza del \_\_\_\_\_ la causa è stata quindi rimessa al presente giudicante e riservata in decisione al Collegio all'udienza del \_\_\_\_\_

oooo



Il ricorrente ha adito il presente Tribunale al fine di vedere accogliere la propria domanda avente ad oggetto il riconoscimento di una delle tre forme di protezione internazionale richieste in via graduata: *status* di rifugiato politico, protezione sussidiaria e protezione umanitaria.

Ebbene, il ricorso è fondato e, quindi, va accolto nei termini che seguono.

1) L'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54, definisce rifugiato "*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*" ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26822/07; n. 19930/07; n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel Paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi, quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni); quindi, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il D.lgs.251/07, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Venendo al caso in esame, il ricorrente, cittadino maliano di etnia bambara originario della regione di Gao, sia in sede di audizione dinnanzi alla Commissione territoriale che nel corso del presente procedimento, ha dichiarato di aver lasciato il Mali nell'aprile del 2013. Con riferimento al suo allontanamento dal paese di origine, il ricorrente ha riferito di essere fuggito a seguito degli attacchi subiti perpetrati nei confronti della sua famiglia dai ribelli durante la guerra ancora in corso nella regione di Gao. Il ricorrente ha, in particolare, dichiarato di aver perso prima il padre e poi la madre e di aver deciso, pertanto, di lasciare il Mali.

Ebbene il racconto offerto dal ricorrente, il quale è risultato in alcune parti non dettagliato e non del tutto coerente nella ricostruzione degli eventi né esaustivo quantomeno con riferimento alle ragioni che gli impedirebbero di far ritorno in Mali ("*potrei essere ucciso da quelli che hanno ammazzato i miei genitori*"), non appare idoneo ad integrare un'ipotesi di persecuzione *ad personam* riconducibile alle fattispecie tutelate dalla Convenzione di Ginevra. Non può, quindi, essere accolta la domanda della ricorrente diretta al riconoscimento dello *status* di rifugiato.



2) Al contrario, deve essere accolta la domanda promossa in via subordinata con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria. A tal proposito, il d.lgs. 251/2007 riconosce allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, la protezione internazionale sussidiaria. L'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Rilevato che il ricorrente non ha dedotto di poter subire un danno grave ai sensi delle lettere a) e b) della norma citata, dal momento che alcunché è stato dallo stesso dedotto, nel corso delle dichiarazioni rilasciate, in merito al concreto rischio di essere sottoposto al suo rientro alla pena di morte ovvero a trattamenti inumani o degradanti; con riguardo all'ipotesi di cui alla lettera c) occorre osservare quanto segue.

Con riferimento al Mali, sulla base di quanto emerge dai comunicati sulla "POSIZIONE UNHCR SUI RIMPATRI IN MALI – AGGIORNAMENTO I" – l'UNHCR dà atto del sostanziale miglioramento della situazione generale del paese evidenziando quanto segue: "Il 18 giugno 2013, il Governo del Mali, il Movimento nazionale di liberazione dell'Azawad (MNL) e l'Alto Consiglio per la liberazione dell'Azawad hanno firmato un accordo preliminare di pace, a Ouagadougou in Burkina Faso, disponendo un immediato cessate il fuoco, il ritiro dell'esercito maliano, ed il graduale reinsediamento delle istituzioni governative nella regione di Kidal. Questa evoluzione della situazione in Mali è stata accolta come un importante progresso nel dialogo politico tra i vari gruppi ribelli ed il governo [...] Le elezioni presidenziali del Mali tenutesi il 28 luglio ed il successivo ballottaggio del giorno 11 agosto 2013 (nell'ambito dei quali l'UNHCR ha garantito supporto ai rifugiati maliani nell'esprimere il proprio voto pur trovandosi fuori dal Paese) sono stati generalmente considerati come eventi positivi e come un utile tassello del processo di riconciliazione e normalizzazione. Le elezioni legislative, svoltesi in due turni a novembre ed a dicembre 2013, hanno ulteriormente consolidato questo trend [...] Nel contesto di tali miglioramenti della situazione politica e delle condizioni di sicurezza in Mali, a partire da aprile 2013 sono iniziati ritorni spontanei di gruppi di rifugiati maliani dai Paesi limitrofi, sebbene i numeri complessivi non siano noti. Il ritorno di rifugiati, così come di persone internamente sfollate, sta avvenendo principalmente verso aree delle regioni di Timbuktu e Gao [...] Tuttavia bisogna rilevare che nonostante i ritorni spontanei nell'arco degli ultimi sei mesi verso la suddetta regione, in particolare verso le province di Timbuktu e Gao, la situazione nel Nord del Paese rimane instabile. Continuano, infatti, a registrarsi gravi incidenti e violazioni dei diritti umani, tra cui ritorsioni contro coloro che hanno fatto ritorno nel Paese e non solo. Numerosi attacchi testimoniano la perdurante esigenza di estrema vigilanza. Molte c.d. "milizie di autodifesa", costituite nel 2012 in opposizione ai gruppi armati separatisti e/o islamisti ed operanti al di fuori del sistema di sicurezza a controllo statale, sono tuttora attive nel Nord del Mali. E' documentato che alcune di queste milizie hanno compiuto gravi violazioni di diritti umani. Inoltre, le condizioni socio-economiche in alcune aree del Nord del Mali non sono ancora state riportate alla situazione antecedente il conflitto. Infrastrutture ed accesso ai servizi primari sono ben lontani dall'essere ripristinati: questo determina la perdurante dipendenza della



popolazione locale dagli aiuti umanitari. L'UNHCR, pertanto, ritiene che la situazione non consenta ancora rimpatri sostenibili in condizioni di sicurezza e dignità delle persone [...] La situazione a Kidal e nei dintorni risulta particolarmente preoccupante, anche per la presenza di un'ampia pluralità di soggetti armati tra cui gli eserciti maliano e francese, i contingenti MINUSMA e le truppe MNLA. Quest'ultimo si trova confinato nelle proprie caserme ma non è disarmato. Nessun meccanismo che garantisca l'applicazione della legge è operativo in quest'area [...] Alla luce della normalizzazione della situazione nella parte meridionale del Mali, l'UNHCR non rinnova la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati verso questa zona del Paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale, deciso nel merito e nel rispetto di procedure eque. Rispetto a chiunque provenga dal Sud del Mali e tuttora chieda protezione internazionale in base a specifici motivi individuali, l'UNHCR ritiene che la relativa istanza debba essere valutata secondo le procedure di asilo in vigore prendendo in considerazione le circostanze individuali del caso; con la precisazione che la parte meridionale del Mali comprende le province di Kayes, Sikasso, Segou, Mopti, Koulikoro e Bamako (distretto della capitale)''.

Ebbene, alla luce della descritta situazione della regione di provenienza del ricorrente (il quale ha descritto con sufficiente precisione la geografia della regione, riferendo di provenire dal quartiere di Djoulabougou realmente esistente nella città di Gao) nonché dei riscontri offerti dalle fonti citate in merito ai conflitti in atto, la domanda di quest'ultimo deve essere accolta con conseguente riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria di cui alla citata lett. c) dell'art. 14, d.lgs. 251/2007.

**p.q.m.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova, così provvede:

- **accoglie** la domanda proposta da \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (Mali) il \_\_\_\_\_ e per l'effetto gli riconosce la protezione sussidiaria sulla base delle ragioni di cui alla parte motiva;
- nulla sulle spese;
- liquida, con separato decreto, il compenso del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
- Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova, nonché al Pubblico Ministero.

Così deciso, in Venezia, il 7 marzo 2019.

Il giudice relatore  
*dott.ssa Diletta Maria Grisanti*

Il Presidente  
*dott.ssa Maddalena Bassi*

